



**Decreto del Direttore DIGIUR
N. 40/2020 del 9 settembre 2020**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)

premesso che con propria Disposizione n. 109/2018 del 29 ottobre 2018 e proprio Decreto n. 9/2020 del 25 febbraio 2020 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) fino al 31 ottobre 2020;

richiamati:

- il D.R. n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all'istituzione del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con Decreto Rettorale n. 241/2014 dell'11 luglio 2014;
- le proprie Disposizioni citate in premessa;
- il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emanato con emanato con Decreto Rettorale n. 11/2013 dell'8 gennaio 2013 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 52/2020 del 31 gennaio 2020;
- il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), emanato con Decreto Rettorale n. 695/2012 del 31 dicembre 2012 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 58/2020 del 31 gennaio 2020;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreti Rettorali n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in particolare l'articolo 8, comma 3;
- il Decreto Rettorale n. 236/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione Elettorale Centrale;
- il Decreto Rettorale n. 237/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione Elettorale d'Appello;
- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020, in particolare l'articolo 71;

preso atto che il Dott. Marco Cappellacci è stato individuato responsabile della procedura informatica;
considerato:

- che l'articolo 3, comma 4, del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) individua, tra i componenti del Consiglio della Scuola, una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni Corso di Studio nel rispetto del principio di pari opportunità;
- necessario procedere all'indizione in modalità telematica delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche, citate in premessa, che sono in scadenza di mandato;



DECRETA

1. di indire in modalità telematica, per i giorni mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020, le votazioni per l'elezione nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza di n. 2 studenti (uno per ogni corso di studio) tra gli iscritti ai seguenti corsi di studio gestiti dalla Scuola:
 - Giurisprudenza (LMG/01, CdS 6001, LM5) e corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati;
 - Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata (L-14, cds 6136, L2) e corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati;
2. di stabilire che le predette votazioni con procedura informatica avranno luogo il 14 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e che con successivo Decreto Rettorale saranno costituiti i seggi elettorali con l'indicazione della loro ubicazione;
3. di disporre che hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni ai seguenti corsi di studio afferenti alla Scuola di Giurisprudenza:

Corso di studio attivo:

Giurisprudenza (LMG/01, CdS 6001, LM5)

corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati:

Giurisprudenza V.O. (CdS 01, ex ante DM 509);

Giurisprudenza (CdS 5001, LS)

Corso di studio attivo:

Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata (L-14, CdS 6136, L2)

corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati:

Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (CdS 6117, L2)

Consulente del lavoro (CdS 2192, L2)

Scienze giuridiche (CdS 2001, L2)

Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo (CdS 2002, L2)

Tecnico del territorio (CdS 2003, L1).

4. di disporre che hanno diritto a presentare la propria candidatura (elettorato passivo) gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, elencati al punto 3, afferenti alla Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur). Per i casi di esclusione si rinvia agli articoli 16 e 46 del Regolamento Generale di Ateneo;
5. di disporre la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto mediante deposito presso la Segreteria tecnica del Rettore (Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino) e sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti> entro il 13 settembre 2020;



6. di informare che le modalità della procedura informatica, relativa alle votazioni di cui al punto 1, sono dettagliate nelle seguenti Guide: 1. Gestione delle liste, 2. Gestione dell'accettazione delle candidature/inviti, 3. Gestione delle sottoscrizioni, 4. Manuale d'uso dell'interfaccia di voto (pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti>);
7. di disporre che ogni lista elettorale deve essere:
 - presentata, a partire dalle ore 11.00 del 14 settembre 2020 ed entro le ore 11.00 del 17 settembre 2020, in qualità di presentatore ufficiale, da uno studente o studentessa che goda dell'elettorato attivo e che risulti firmatario della lista e non candidato;
 - contraddistinta da una sigla o una breve denominazione della lista e da un simbolo;
 - contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista;
8. di disporre che i candidati devono essere:
 - elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola, la data di nascita;
 - in pari misura di sesso diverso;
 - contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti;
 - non inclusi in più di una lista elettorale concorrente;
9. di disporre che i candidati presentati dal presentatore ufficiale di lista devono accettare la propria candidatura a partire dalle ore 12.00 del 17 settembre 2020 ed entro le ore 12.00 del 19 settembre 2020;
10. di disporre che, dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati stessi, il presentatore ufficiale, entro le ore 24.00 del 20 settembre 2020, deve effettuare informaticamente l'operazione di chiusura della lista per ogni organo;
11. di disporre che a seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore ufficiale e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo sono esclusi dalla competizione elettorale e devono essere sostituiti dal presentatore ufficiale entro il termine perentorio di due giorni dalla segnalazione, pena l'annullamento della lista elettorale;
12. di disporre che, nel caso in cui la sigla o breve denominazione o simbolo della lista risulti identica o confondibile a quella di altra lista presentata in precedenza o appaia scorretta o sconveniente, la Segreteria tecnica del Rettore lo segnala al presentatore ufficiale che deve procedere alla modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'annullamento delle liste elettorali presentate nei vari organi;
13. di stabilire che ogni lista è numerata dalla Segreteria tecnica del Rettore con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste presentate alla presenza dei presentatori ufficiali di lista o loro delegati. Tale estrazione sarà effettuata il 24 settembre 2020 alle ore 11.00 presso la



Segreteria tecnica del Rettore (Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino);

14. di disporre che:

- gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale per ciascun organo a partire dalle ore 15.00 del 24 settembre 2020 ed entro le ore 11.00 del 1 ottobre 2020;
- ciascuna lista elettorale, in deroga all'articolo 49, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) ed aventi diritto al voto;
- nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista concorrente;
- nessun candidato può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato;

15. di disporre che dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Segreteria tecnica del Rettore accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione di ciascuna lista elettorale. Se il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista viene esclusa;

16. di disporre che la pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene entro l'8 ottobre 2020 mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti> e mediante affissione in appositi spazi dell'Ateneo di manifesti, che recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori devono recarsi a votare e la loro ubicazione;

17. di ricordare che le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee;

18. di ricordare che entro le ore 11.00 del 29 settembre 2020 i presentatori ufficiali di lista possono designare presso la Segreteria tecnica del Rettore un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale. La qualifica di rappresentante di lista è incompatibile con quella di candidato alle elezioni;

19. di disporre che, previo accertamento dell'identità personale mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, libretto universitario), presso il seggio elettorale a ciascun elettore vengono consegnate le credenziali informatiche di voto per l'espressione del voto in modalità *online*. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola. L'elettore è tenuto a firmare apposita attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e nell'ambito della lista votata fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non



siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca;

20. di disporre che al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di studenti e studentesse che hanno espresso il voto in quel seggio. Le Commissioni di seggio redigono i relativi verbali, che siglati e firmati sono racchiusi in plichi sigillati, unitamente alle attestazioni di presenza degli studenti e studentesse, da consegnare alla Commissione Elettorale Centrale;
21. di disporre che le operazioni di scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata sono avviate dal Responsabile della procedura informatica, dopo aver preso atto che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche;
22. di ricordare che per la validità delle elezioni è richiesto la partecipazione di almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*;
23. di disporre che al termine delle operazioni di scrutinio informatico, la Commissione Elettorale Centrale recepisce i verbali delle Commissioni di seggio ed il verbale dello scrutinio informatico con i relativi risultati, che, accertata la regolarità e la validità delle operazioni di voto e di scrutinio, li elabora e li trasmette al Rettore;
24. di disporre che il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio Decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti>. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione;
25. di disporre che, concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del Regolamento Generale di Ateneo, gli eletti sono nominati, per un biennio a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti>. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità;
26. di comunicare che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vincenzo Pompilio, Responsabile della Segreteria tecnica del Rettore (telefono: 0722 304482; e-mail: vincenzo.pompilio@uniurb.it);
27. di comunicare che titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

DIGIUR
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (telefono: 0722 305463; e-mail: direzione.generale@uniurb.it);

28. di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti saranno raccolti presso gli Uffici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma cartacea e informatica per le finalità di gestione della procedura elettorale (maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo <https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy>), e che il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Ing. Mauro Raimondi (telefono: 0722 305234; e-mail: rpd@uniurb.it);
29. di prevedere, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, il rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti legislative e normative riguardanti le Università;
30. di dare pubblicità al presente Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uniurb.it/elezioni-studenti> .

Urbino, 9 settembre 2020

Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza (DIGIUR)
F.to Prof. Paolo Morozzo della Rocca



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

DIGIUR
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Joseph Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR).

Il segretario amministrativo del DIGIUR

F.to Dott. Joseph Fontana

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i.